



N. R.G. 6779/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO	PRESIDENTE
dr.ssa Alessandra RAMON	GIUDICE
dr. Luca BOCCUNI	GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

DA

_____ A _____ S.A.S., in persona del legale rappresentante
pro tempore, corrente in _____, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti
_____ e _____, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in
_____, in forza di procura unita all'atto di citazione;

ATTRICE


CONTRO

BANCA _____ B _____ S.P.A. in LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA,
in persona dei commissari liquidatori *pro tempore*, corrente in _____, rappresentata e difesa in
giudizio dagli avv.ti _____ e _____ con domicilio
eletto presso lo studio dell'avv.to _____ in _____, in forza di
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

"In via principale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, la nullità del contratto di
affidamento in conto corrente e comunicazione di linee di credito intestato a _____ A sas
_____, nonché la nullità del contratto disciplinante la prestazione dei servizi di



investimento e/o di acquisto dei titoli azionari della Banca **B** spa (già S.c.p.A, oggi in liquidazione coatta amministrativa), in quanto tra loro funzionalmente collegati e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte della **A** sas alla Banca **B** spa (già S.c.p.A, oggi in liquidazione coatta amministrativa), sia per l'importo oggetto di finanziamento, sia per l'operazione di acquisto delle azioni della Banca **B** spa (già S.c.p.A, oggi in liquidazione coatta amministrativa), provvedendo nei termini indicati nel corso del giudizio, ovvero con ogni effetto di legge. In via subordinata, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'annullamento del contratto di affidamento in conto corrente e comunicazione di linee di credito intestato a **A** sas, nonché l'annullamento del contratto disciplinante la prestazione dei servizi di investimento e di acquisto dei titoli azionari della Banca **B** spa (già S.c.p.A, oggi in liquidazione coatta amministrativa), in quanto tra loro funzionalmente collegati e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte della **A** sas alla Banca **B** spa (già S.c.p.A, oggi in liquidazione coatta amministrativa), sia per l'importo oggetto di finanziamento, sia per l'operazione di acquisto delle azioni della Banca **B** spa (già S.c.p.A, oggi in liquidazione coatta amministrativa), provvedendo nei termini indicati nel corso del giudizio, ovvero con ogni effetto di legge. In via di estremo subordine, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale, extracontrattuale e contrattuale, per i motivi esposti in atti, condannando la Banca **B** spa (già S.c.p.A, oggi in liquidazione coatta amministrativa) al risarcimento in favore della **A** sas dei danni patrimoniali e non patrimoniali da questa subiti, così come allegati nel corso del presente giudizio, ovvero con quantificazione rimessa in via equitativa, ovvero anche a seguito di espletanda consulenza tecnica dell'ufficio. In via istruttoria, come da foglio allegato a verbale di data 6.2.2016. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"In via preliminare in rito, dichiarare l'inammissibilità o improcedibilità delle domande attoree e, conseguentemente, dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 T.U.B. In subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 T.U.B. In ulteriore subordine in rito, dichiarare l'inammissibilità di qualsiasi domanda avversaria volta alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla Banca, spiegata in violazione dell'art. 83 comma 3 *bis* T.U.B. Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in atti. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande restitutorie, determinare il



quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà provato in corso di giudizio. In via istruttoria, come da foglio allegato a verbale di data 6.2.2019. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfetario *ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio*”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 17.6.2016, **A** sas ha evocato in giudizio Banca **B** spa, allegando che l'istituto di credito, per il tramite di contatti avviati da certo **C**, responsabile per l'area di del mercato *corporate* dell'istituto, avrebbe proposto l'acquisto di uno *stock* di azioni della banca medesima al fine di sostenerne la crescita finanziaria in ambito nazionale ed internazionale, acquisto che sarebbe stato finanziato dalla stessa popolare vicentina.

In effetti, la società attrice ha rammentato che, nel marzo del 2014, le sarebbe stata concessa una linea di credito dell'importo di euro 1.500.000,00.= e che in data 13.3.2014 sarebbe stato accesso il deposito titoli n. 86/2283633, essendo emesso il 13.3.2014 il preordine di acquisto titoli per l'importo pari alla linea di credito rammentata, nonché essendo formalmente erogato il finanziamento n. 070/05064708 per l'importo di euro 1.500.000,00.= in data 21.3.2014, risultando a detta data **A** sas debitrice nei confronti dell'istituto per l'importo indicato ed intestataria di azioni di Banca **B** acquisite in forza dell'ordine di acquisto titoli regolati nel contesto del rapporto di deposito. La società attrice ha anche evidenziato come, nel contesto delle trattative che avrebbero condotto alla conclusione della descritta operazione, il sig. **C** avrebbe anche assicurato che l'investimento sarebbe durato per un periodo limitato di quattro mesi al massimo, vista la promessa di riacquisto delle azioni in modo tale da poter estinguere il debito contratto, assicurazione che tuttavia non sarebbe stata in alcun modo mantenuta, tanto che al 31.12.2014 i titoli erano ancora intestati ed il debito finanziario ancora in essere e produttivo di interessi passivi, ammontanti ad euro 29.280,82.= avendo perfino la banca chiesto il rientro dell'esposizione debitoria, giustificando il mancato disinvestimento per non meglio precisati ostacoli burocratici, addirittura suggerendosi, in attesa della loro soluzione, di prorogare il finanziamento in essere mediante l'accensione di nuovo finanziamento dell'importo sempre di euro 1.500.000,00.= con scadenza posticipata al 3.3.2016, importo concesso ed erogato in data 3.4.2015 in forza di contratto n. 70/05098343.

Dopo avere evidenziato che le azioni di Banca **B** sarebbero state acquistate al prezzo di euro 62,50.= ciascuna, secondo il valore dato alle stesse dal consiglio di



amministrazione dell'istituto, non essendo esse circolanti sui mercati regolamentati, valore certamente sovrastimato e, quindi, crollato a seguito delle vicende ispettive che avrebbero riguardato l'istituto di credito, **A** sas ha sottolineato come l'acquisto delle azioni di Banca **B** cedute dalla banca emittente e il finanziamento concesso dall'istituto medesimo per eseguire l'acquisto, sarebbero tra loro contratti funzionalmente collegati, in primo luogo, posti in essere in violazione della disciplina prevista dall'art. 2358 cc, norma imperativa ed inderogabile sancente il divieto di assistenza finanziaria. A detta della società attrice, la violazione della norma citata, certamente applicabile anche alle società cooperative, quale era Banca **B**

al momento dei fatti allegati, comporterebbe la nullità dall'operazione di finanziamento ed acquisto di azioni, rappresentando essi un unico programma negoziale.

Peraltro, **A** sas ha evidenziato che Banca **B**, nell'operazione di acquisto delle proprie azioni avrebbe agito quale intermediario finanziario e che il relativo contratto, disciplinante le prestazioni dei servizi di investimento dell'11.3.2014, regolante gli ordinativi di acquisto, sarebbe da reputarsi nullo ai sensi dell'art. 23 T.U.F., non recando lo stesso la sottoscrizione della banca, con conseguente nullità degli ordini medesimi e diritto di ottenere integralmente la restituzione delle somme corrisposte.

L'attrice ha allegato la nullità del contratto regolante i servizi di investimento e dei conseguenti acquisti anche ai sensi dell'art. 30 T.U.F., evidenziando come la conclusione del contratto e la sottoscrizione della relativa documentazione, inerente anche agli ordini di acquisto, sarebbero intervenute presso la propria sede e al di fuori dei locali della banca, mancando del tutto l'indicazione della facoltà di recesso per la cliente, con conseguente nullità dell'intera operazione, ivi compreso il finanziamento collegato.

Integrando i fatti di causa anche l'ipotesi di reato di truffa ovvero di estorsione, a norma degli artt. 640 e 629 cpc, considerato il prezzo sovrastimato delle azioni e la conseguente condotta ingannatoria della banca, ovvero considerata la pressione esercitata per indurre alla conclusione dell'affare, **A** sas ha affermato la nullità dell'intera operazione ai sensi dell'artt. 1325 e 1418 cc, ovvero l'annullabilità per dolo o per errore essenziale riconoscibile.

Inoltre, anche a prescindere dalla affermata invalidità dell'operazione rammentata, la società attrice ha allegato che Banca **B**; in qualità di intermediaria, sarebbe stata inadempiente rispetto agli obblighi di informativa dell'investimento, a mente degli artt. 21 e 23 T.U.F. e degli artt. 27, 28 e 31 del regolamento, nonché inadempiente agli obblighi inerenti alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza dell'investimento, a norma dell'art. 39 e ss del regolamento, tenuto conto che la banca avrebbe dapprima prestato un servizio di consulenza valutando come non adeguato l'investimento fatto, salvo poi consentire comunque l'esecuzione



considerando appropriata l'operazione. Sempre in riferimento agli obblighi sanzionati dalla disciplina riservata all'attività di intermediazione finanziaria, l'attrice ha evidenziato come l'intera operazione sarebbe stata eseguita in evidente conflitto di interesse, a mente dell'art. 23 del regolamento. Considerato l'inadempimento da parte della banca degli obblighi inerenti all'esecuzione del contratto di servizio di investimento, **A** sas ha chiesto la risoluzione dell'intera operazione, costituita dai due contratti collegati, ovvero l'annullamento in ragione dell'affermato conflitto di interessi eventualmente rilevante ai sensi dell'art. 1395 cc.

In ragione dell'accoglimento delle domanda di nullità, annullamento ovvero di risoluzione, parte attrice ha evidenziato, da un lato, la sua liberazione dall'obbligo di restituire il finanziamento secondo le pattuizioni contrattuali invalide o inefficaci, e dall'altro, il suo diritto ad ottenere la restituzione del corrispettivo prezzo pagato per l'acquisto delle azioni ed i costi relativi alla tenuta dei rapporti bancari, tra cui anche quelli relativi al deposito titoli, così potendosi compensare detto credito restitutorio con il credito della banca per il rimborso del finanziamento, di conseguenza accertandosi che nulla sarebbe dovuto alla banca convenuta.

Infine, essendo le condotte della banca rilevanti anche in termini di responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale, l'attrice ha chiesto il riconoscimento del credito risarcitorio a ristoro dei pregiudizi tutti sopportati, ivi compresi quelli derivanti dalla illegittima segnalazione alla centrale rischi.

Banca **B** si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande di controparte, prima tra tutte quelle fondate sull'asserita violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 cc.

In primo luogo, la convenuta ha negato la sussistenza del collegamento negoziale tra il finanziamento erogato a **A** i sas e l'acquisto di azioni, non prevedendo il primo nessun vincolo di utilizzo nel senso prospettato, considerando che il successivo finanziamento del 2015 sarebbe contratto del tutto nuovo e distinto dal precedente e del tutto privo di collegamento rispetto all'acquisto azionario intervenuto un anno prima, nonché assumendo come il legale rappresentante di **A** i sas, **D** i avrebbe sempre investito in titoli della banca, essendo suo cliente storico, pur in assenza di finanziamenti, con conseguente mera occasionalità di quello in discussione. In ogni caso, la banca convenuta ha evidenziato che l'intento di utilizzare i denari finanziati per l'acquisto delle azioni della finanziante altro non sarebbe che un motivo interno alla sfera volitiva dell'attrice, non potendosi intravedere alcun obiettivo collegamento causale tra i negozi oggetto di lite. Anche a volere individuare un nesso giuridicamente rilevante tra i contratti, Banca **B** ha negato l'applicabilità dell'art. 2358 cc alle società cooperative, quale ella era al momento dell'operazione, in forza del principio generale di cui all'art. 2519 cc, potendosi



applicare la disciplina delle società per azioni solo in quanto compatibile, compatibilità esclusa in ragione del fine mutualistico dell'impresa che ben potrebbe per il raggiungimento dei suoi scopi e, quindi, al fine di promuovere la diffusione dell'azionariato e del risparmio, finanziare l'acquisto di proprie partecipazioni. Peraltro, pur ammettendo la possibilità di applicare l'art. 2358 cc, a detta della convenuta detta disciplina in concreto non sarebbe stata violata, tenuto conto che nel 2014 la banca avrebbe posseduto riserve disponibili in grado di coprire non solo i presunti finanziamenti dell'anno ma anche tutti quelli relativi agli altri anni interessati al fenomeno denunciato, lamentando parte attrice unicamente l'assenza della preventiva autorizzazione assembleare e della relativa relazione consigliere. Sempre in riferimento alla affermata violazione dell'art. 2358 cc, Banca B ha evidenziato come la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postulerebbe una violazione attinente alla disciplina degli elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto, di modo che, fissando la disposizione in commento regole di comportamento imposte agli organi gestori, non potrebbero predicarsi le conseguenze invalidanti allegate dalla società attrice. Infine, la banca convenuta ha evidenziato che, anche volendo ritenere applicabile la sanzione demolitoria invocata dall'attrice, comunque l'art. 2358 cc comporterebbe la possibilità di invalidare unicamente il contratto di finanziamento e non l'acquisto azionario, posto che detta conseguenza sarebbe in contrasto con la *ratio* della norma, tutelante l'effettività del patrimonio sociale. In effetti, la declaratoria di nullità sia del finanziamento che dell'acquisto azionario determinerebbe, a detta della convenuta, l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto per l'acquisto delle azioni, avendo la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie che dal suo punto di vista non avrebbero alcun valore intrinseco.

Quanto alle violazioni relative alla disciplina del T.U.F., asseritamente comportanti la nullità degli atti negoziali oggetto di giudizio, Banca B ha evidenziato che il contratto quadro recherebbe sia la sottoscrizione della banca che la sottoscrizione del cliente, come da documentazione prodotta, essendo così pienamente rispettato il requisito di forma imposto dall'art. 23 del testo unico, essendo stato il contratto concluso mediante scambio di corrispondenza. Inoltre, l'istituto di credito convenuto ha escluso la possibilità di applicare alla fattispecie oggetto di lite l'art. 30 T.U.F., risultando per *tabulas* che l'acquisto delle azioni sarebbe avvenuto presso la propria filiale di _____, nonché essendo stato previsto il diritto di recesso nel contratto quadro. In ogni caso, pur volendosi prospettare le nullità in discussione, Banca B ha rammentato che trattandosi di invalidità di protezione poste nell'interesse e prospettabili esclusivamente dal cliente, il contratto ben potrebbe essere oggetto di convalida anche mediante comportamento concludente ed incompatibile con la volontà di avvalersi della nullità, come



accaduto nel caso di specie, avendo *medio tempore* l'attrice esercitato i diritti derivanti dall'acquisto delle partecipazioni azionarie. Peraltro, in punto nullità per difetto di avviso della possibilità di recesso, la banca ha evidenziato come la norma intenderebbe perseguire lo scopo di evitare che l'investitore vanga colto impreparato e di sorpresa, circostanza questa esclusa, viste le trattative intercorse in precedenza tra le parti e pur evidenziate dall'attrice, cosicché pur sussistendo i presupposti formali per l'applicazione dell'art. 30 T.U.F., l'utilizzo dello strumento sarebbe da reputarsi in sostanza abusivo, essendo possibile sollevare l'*exceptio doli generalis*.

Quanto all'affermata invalidità dei contratti quali integranti fattispecie di reato ovvero per vizi del consenso, Banca **B**, esclusa la possibilità di reputare gli stessi nulli, ha negato i raggiri e le pressioni allegate da controparte, ritenuti privi di adeguato riscontro probatorio. In ogni caso, la convenuta ha evidenziato l'inammissibilità della domanda di annullamento, per l'inconciliabilità degli elementi costitutivi della fattispecie dell'errore, del dolo e della violenza, comunque mancanti.

Banca **B** ha eccepito anche l'insussistenza delle violazioni relative ai doveri informativi e dei doveri imposti all'intermediario dalla disciplina del testo unico, in ogni caso non avendo agito ella in detta veste e per la carenza di qualsivoglia inadempimento imputabile, così non giustificandosi in alcun modo le domande di risoluzione e conseguenti pretese restitutorie o risarcitorie. Sulla allegata illegittima segnalazione alla centrale rischi, la convenuta ha rammentato di non avere eseguito alcuna segnalazione a sofferenza, avendo solo doverosamente segnalato lo sconfinamento a seguito della scadenza del finanziamento.

Infine, Banca **B** ha negato qualsivoglia responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale, anche in riferimento alla violazione dei doveri dell'intermediario finanziario, essendo infondate le domande di risarcimento del danno, dovendosi se del caso procedere alla riduzione delle pretese, ai sensi dell'art. 1227 cc, non potendosi *in toto* ricondurre la perdita economica alla condotta della banca, dato che parte attrice avrebbe da sempre investito in azioni della banca in modo consapevole dei relativi rischi di perdita.

Nel corso del giudizio, Banca **B** è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, conseguendo la declaratoria di interruzione del processo, riassunto da parte di **A** sas che ha riproposto nei confronti della liquidazione le domande come riportate in epigrafe.

A loro volta, si sono costituiti in giudizio i commissari liquidatori, riportandosi nel merito alle difese già spese dalla banca *in bonis*, e in rito eccependo l'improcedibilità delle domande avversarie e l'incompetenza del Tribunale adito.



Nel dettaglio, Banca B in liquidazione coatta amministrativa ha eccepito che, ai sensi dell'art. 83 T.U.B., dalla data di insediamento degli organi liquidatori, contro la banca in liquidazione non potrebbe essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto previsto dagli artt. 87, 88, 89 e 92 comma 3 del medesimo testo normativo, essendo competente per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione esclusivamente il Tribunale del luogo dove la banca avrebbe sede legale.

Stante l'ampiezza della disposizione in questione, richiamante l'inammissibilità o improseguibilità di "ogni tipo di azione", diversamente dall'art. 51 L.F. richiamante le sole azioni esecutive e cautelari sui beni compresi nel fallimento, a detta della procedura, le domande azionate nel processo così come riassunto nei suoi confronti sarebbero inequivocabilmente improcedibili, posto che ogni pretesa vantata si dovrebbe far valere esclusivamente nella fase della formazione del passivo ed in sede concorsuale, rientrando nel novero della disciplina in questione tutte le azioni e, quindi, oltre che le domande di condanna, anche le domande di accertamento e costitutive. Così, detta improcedibilità, a detta della liquidazione, dovrebbe riguardare anche le domande di nullità e le domande costitutive di annullamento e risoluzione, sottendendo le stesse l'accertamento di crediti vantati da parte attrice e non potendo neppure essere fatti valere detti crediti restitutori in via di compensazione, in difetto di domanda di condanna da parte della procedura. Peraltro, a detta della liquidazione convenuta, non ammettendo la procedura di liquidazione coatta il ritorno *in bonis* dell'impresa, a differenza che nell'ipotesi del fallimento, neppure sarebbe possibile prospettare l'ammissibile proposizione delle domande in questione per l'evenienza della chiusura della liquidazione, non potendosi ravvisare alcuna concreta utilità nelle domande attoree.

Sotto altro profilo, la liquidazione concorsuale ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Venezia, posto che l'art. 83 T.U.B. già citato prevedrebbe la competenza inderogabile e funzionale del Tribunale del luogo dove la banca ha sede, essendo così competente il Tribunale di Vicenza.

L'art. 83 T.U.B., in tema di liquidazione coatta amministrativa di istituti bancari, testualmente stabilisce che dalla data di insediamento degli organi liquidatori, ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, "non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare". Le norme richiamate dall'art. 83 T.U.B., regolano poi la possibilità di promuovere domande di accertamento giudiziale di crediti attraverso il procedimento di opposizione allo stato passivo ove il commissario liquidatore non abbia ammesso ovvero abbia ammesso scorrettamente durante la procedura amministrativa di cui all'art. 86 del medesimo testo normativo, una richiesta di ammissione, ove le decisioni in tema



adottate dal Tribunale della sede della banca sono definite esecutive quanto divengano definitive, regolandosi inoltre l'ipotesi delle insinuazioni tardive, sempre di competenza del medesimo Tribunale, nonché le contestazioni al bilancio finale di liquidazione al piano di riparto e al rendiconto finanziario.

Peraltro, analoga disciplina dell'accertamento concorsuale dei crediti si ritrova per il caso di fallimento, ove l'art. 51 L.F., richiamato anche dall'art. 201 del medesimo corpo normativo in materia di liquidazione coatta amministrativa ordinaria, pone la regola dell'improcedibilità in maniera espressa solo per le azioni esecutive e cautelari, mentre l'improcedibilità delle cause di cognizione aventi ad oggetto una pretesa di credito viene ricavata dagli artt. 52 e 208 L.F. che riservano allo speciale rito dell'insinuazione nello stato passivo il riconoscimento dei diritti del creditore.

Al di là dell'ampio riferimento alla improponibilità o improseguibilità di qualsivoglia azione contro la procedura di liquidazione coatta, ci si domanda se residua un ambito nel quale determinate domande continuino ad essere proponibili e proseguibili contro la procedura, domande che ovviamente non siano azioni esecutive o cautelari ovvero domande relative all'accertamento di crediti vantati verso impresa bancaria in liquidazione, posto che il contesto normativo richiamato prevede necessariamente che detti crediti vengano accertati ed eventualmente riconosciuti secondo le speciali regole del concorso già richiamate.

La questione riguarda la possibilità di proporre o proseguire azioni di mero accertamento ovvero costitutive, evidenziandosi come la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto un ambito di proponibilità davanti al Giudice diverso da quello del concorso di domande contro la liquidazione coatta amministrativa. In primo luogo, ci si riferisce alle domande proposte dal lavoratore dipendente relative all'impugnazione del licenziamento, ove volte alla sua reintegrazione sul posto di lavoro. In particolare, Cass. Sez. Un. n. 141/2006 ha espressamente rilevato come il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili per la durata della procedura amministrativa di liquidazione le azioni tese all'ottenimento di una condanna pecuniaria. Dello stesso segno è la successiva giurisprudenza della Cassazione che ha ripetutamente affermato che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, dovendosi viceversa proporre o



proseguire davanti al Giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento (*ex multis* Cass. n. 15066/2017).

In termini generali, può dunque dirsi che l'improponibilità o l'improseguibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, anche ove dette domande siano di mero accertamento di detto credito e non di condanna, ovvero anche ove dette domande siano costitutive o di accertamento e vengano invocate quali presupposto dell'insorgenza di un credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso.

D'altronde, vista la già evidenziata analogia di disciplina tra il fallimento o la procedura di liquidazione coatta amministrativa ordinaria con la disciplina della liquidazione coatta delle imprese bancarie, può ben dirsi che la giurisprudenza formatasi in tema di fallimento esprima principi ermeneutici rilevanti anche per il caso che occupa. In particolare ci si riferisce al principio espresso ripetutamente dalla Corte di Cassazione secondo cui rientrano nella competenza del Giudice del concorso non solo le domande di condanna e di accertamento di crediti, ma anche tutte le domande che comunque sono funzionali ad incidere sul patrimonio del fallimento, compresi gli accertamenti che costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti della massa o diretti a porre in essere il presupposto di una domanda di condanna (Cass. n. 17388/2007; Cass. n. 17279/2010; Cass. n. 25868/2011), mentre rimangono escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo tutte le domande di accertamento o costitutive, come possono essere le domande di accertamento delle nullità di un contratto, ovvero le domande di annullamento, ovvero di risoluzione, quando dirette non a far valere crediti risarcitori o restitutori, ma semplicemente ove essere siano dirette a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l'impresa sottoposta a procedura concorsuale.

In altre parole, la procedibilità o la proseguibilità debbono essere mantenute per tutte le domande che non sono funzionali all'accertamento di crediti da vantare verso la procedura, crediti la cui tutela può essere concessa, per volontà del legislatore, solo secondo le regole del concorso: tra dette domande non funzionali all'accertamento dei crediti rientrano quelle volte ad accertare l'insussistenza di crediti vantati dall'impresa *in bonis* e propri della procedura ove sarà ben possibile agire secondo le regole ordinarie, anche ove l'insussistenza del credito dipenda dalla nullità, dalla annullabilità ovvero dalla risoluzione del contratto, sempre che dette pretese siano funzionali all'accertamento negativo del credito vantato dalla procedura medesima.



Fatte queste doverose premesse, deve osservarsi che, nel caso di specie, **A** sas, anche a seguito della riassunzione del giudizio, ha mantenuto ferma nei confronti della procedura la domanda, pur subordinata, di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in ragione della affermata responsabilità precontrattuale, extracontrattuale e contrattuale dell'impresa bancaria *in bonis*. Detta pretesa deve certamente essere reputata improseguibile, dovendo essere fatta valere secondo il disposto degli artt. 86 e ss. T.U.B. ogni domanda di accertamento della responsabilità dell'istituto di credito, nonché ogni conseguente domanda di accertamento e condanna al pagamento del relativo credito risarcitorio, come dicasi per ogni domanda di carattere restitutorio, su qualsivoglia titolo fondata.

Diverse e più articolate considerazioni debbono essere fatte in riferimento alle altre domande di nullità, annullamento e risoluzione proposte da **A** sas.

Premesso che la questione della procedibilità di dette domande deve essere valutata in ragione della prospettazione attorea, a prescindere dalla loro fondatezza, si è già detto che l'allegazione di fondo delle difese di parte attrice è quella della sussistenza del collegamento negoziale tra il finanziamento erogato, rispetto al quale la banca ha segnalato la scadenza senza che sia intervenuta la restituzione, e l'acquisto delle azioni dell'istituto di credito convenuto e ciò, sia al fine della integrazione della fattispecie di cui all'art. 2358 cc, con conseguente affermata nullità dei negozi collegati, sia al fine di affermare la nullità di entrambi i contratti in ragione della invalidità dell'acquisto delle azioni sul presupposto che Banca **B** abbia agito quale intermediario finanziario in violazione delle norme riguardati la forma del contratto quadro di investimento e riguardanti la necessità di indicazione della facoltà di recesso, sul presupposto dell'affermato collocamento fuori sede dei titoli azionari. In termini analoghi, l'attrice ha affermato l'invalidità o l'annullabilità di entrambi i negozi collegati (finanziamento e acquisto delle partecipazioni azionarie della banca) in ragione del fatto che i negozi in questione sarebbero espressione di condotte di reato ovvero affetti da vizi del consenso, così come ha prospettato la risoluzione del contratto di investimento e del collegato finanziamento per violazione degli obblighi incombenti sulla banca intermediaria.

Dette pretese ben possono essere valutate come funzionali alla domanda di accertamento negativo del credito di Banca **B** il cui titolo è costituito fundamentalmente dal finanziamento oggetto di contestazione, intendendo l'attrice essere liberata dall'obbligo di pagamento delle relative rate, ove detta prospettazione è chiara nelle conclusioni formalmente rassegnate ove si fa riferimento alla richiesta di declaratoria di nulla dovere sia per l'importo oggetto di finanziamento sia per l'operazione di acquisto delle azioni.



Va, tuttavia, chiarito come detta domanda di accertamento negativo non è proposta unicamente al fine di ottenere la liberazione dagli obblighi assunti verso la banca in ragione dei negozi assertivamente invalidi o da privarsi dei loro effetti, ma anche nella prospettiva, in caso di accoglimento delle domande in questione, della possibilità di compensare il credito vantato per la ripetizione del corrispettivo prezzo versato per l'acquisto delle partecipazioni azionarie di Banca **S** con il credito vantato dall'istituto bancario ora in liquidazione coatta amministrativa di restituzione del capitale mutuato, dovendo l'operazione rimanere da questo punto di vista neutra per la società attrice.

Se per quanto sinora argomentato e nei limiti dalla domanda di accertamento negativo del credito vantato da Banca **S**, è consentito affermare l'ammissibilità e procedibilità delle domande di invalidità o risoluzione dei negozi collegati, deve verificarsi se nella presente sede possa essere legittimamente invocata la compensazione, volta ad estinguere l'eventuale credito della banca per restituzione del mutuato.

In termini generali si osserva che l'art. 83 comma 3 *bis* T.U.B. prevede come "in deroga all'articolo 56, primo comma, della Legge Fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa". Si può ritenere che la *ratio* della norma, analogamente alla disciplina della compensazione in sede fallimentare, da cui si discosta in riferimento al fatto che la compensazione abbia luogo nei confronti della procedura solo ove i relativi effetti siano stati fatti valere prima della liquidazione medesima, è quella di permettere al debitore di reputare estinta la sua obbligazione di pagamento invocando un controcredito che altrimenti dovrebbe essere accertato in sede concorsuale, subendo la relativa falcidia. Si ritiene, in altre parole, che la norma sia ispirata ad un principio di equità volto ad impedire la condanna del debitore della procedura ove il debito debba reputarsi estinto in ragione dell'esistenza di controcredito vantabile verso la procedura medesima, così non costringendo il debitore a pagare e soddisfarsi verso la procedura in moneta fallimentare. E' chiaro, tuttavia, che la possibilità di compensazione deroga in modo consistente al principio della *par condicio creditorum*, valevole anche in sede di liquidazione coatta amministrativa, permettendo al creditore della procedura di essere sostanzialmente soddisfatto in modo integrale del proprio credito, mediante estinzione per compensazione della reciproca pozione debitoria, nonché consentendo nel contempo l'accertamento del credito posto in compensazione al di fuori delle regole della formazione dello stato passivo.

Ora se la regola generale in tema di procedure concorsuali è quella che i crediti vantati verso la massa debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo (artt. 86 e ss. T.U.B. per il caso della liquidazione coatta amministrativa), la disciplina della compensazione



deve reputarsi del tutto eccezionale e di stretta interpretazione ed applicazione, pena il sovvertimento della regola generale. Ciò che è consentito al debitore della procedura è eccepire in compensazione un proprio controcredito ove chiamato a rispondere dalla procedura medesima del pagamento di un suo debito nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, così derogandosi, per i motivi equitativi sottesi alla disciplina, al principio secondo cui l'accertamento del credito debba avvenire secondo le regole concorsuali, ove la compensazione è una eccezione in senso proprio volta unicamente a paralizzare la pretesa di pagamento della procedura (Cass. n. 14418/2013 e Cass. n. 30298/2017).

Di converso, la regola della compensazione non può trovare applicazione al di fuori di tale ipotesi ed al fine di far accertare, al di fuori delle regole del concorso, l'esistenza di un credito verso la procedura che non sia diretto paralizzare la pretesa di pagamento di quest'ultima.

Nel caso che occupa, l'attrice ha chiesto di accertare i suoi crediti scaturenti dall'affermata nullità ed inefficacia dei negozi collegati al fine di ritenere estinti i suoi debiti derivanti dal finanziamento, senza tuttavia che la procedura abbia chiesto la relativa condanna, di modo che non sussistono i presupposti per derogare la regola secondo cui i crediti vantati dall'attrice debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo, non trattandosi di accertare il credito dell'attore ai fini della compensazione regolata dall'art. 83 T.U.B. e per le finalità ad essa sottese.

In conclusione, debbono reputarsi procedibili verso la liquidazione coatta amministrativa di Banca B le sole domande di nullità, annullamento o risoluzione dei contratti asseritamente collegati oggetto di lite, volte all'accertamento negativo del debito derivante in capo all'attrice dal rapporto di finanziamento, al fine di ottenere la liberazione dagli obblighi di pagamento, mentre vanno repute improseguibili le domande tutte di condanna, a qualsivoglia titolo proposte, e quelle relative alla richiesta di estinzione per compensazione del debito verso Banca S in liquidazione.

Quanto all'affermata incompetenza del Tribunale di Venezia, quale Sezione Specializzata in Materia di Impresa, essendo asseritamente competente in via funzionale ed inderogabile il Tribunale di Vicenza, quale Giudice del luogo in cui ha sede la banca in liquidazione, a norma dell'art. 83 comma 3 ultima parte, va osservato che l'eccezione assume rilevanza unicamente in riferimento alle domande repute proseguibili e dirette, previo accertamento della invalidità o inefficacia dei contratti asseritamente collegati, che alcun credito la procedura può vantare verso l'attrice in virtù del titolo negoziale per cui è giudizio. Ora, in punto va rilevato semplicemente che le domande in questione non traggono origine né sono derivanti dalla liquidazione coatta



amministrativa, non trovando per esse applicazione la regola di competenza invocata dalla convenuta.

La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza e le spese regolate al definitivo giudizio di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, non definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara improseguibili le domande di condanna, a qualsivoglia titolo vantate, proposte dall'attrice **A** sas nei confronti di **B** spa in liquidazione coatta amministrativa;
2. dichiara, inoltre, improseguibili le domande di accertamento dei crediti vantati dall'attrice a qualsivoglia titolo verso la procedura convenuta e le conseguenti pretese di compensazione;
3. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Spese al definitivo.

Venezia, 29 maggio 2019

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

